

## **STATUTO DI ASSOCIAZIONE (l. 383/2000)**

### **TITOLO I NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Natura**

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 11 della legge 300 (Statuto dei Lavoratori) l'associazione di promozione sociale denominata " CIRCOLO GRUPPO HERA BOLOGNA " con sede in Bologna, Viale Berti Pichat n. 2/2.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata.

L'Associazione è affiliata alla FITEL (associazione non lucrativa di promozione sociale – iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione sociale al n. 34).

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione e gestione di iniziative sociali come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorio sportive, turistiche.

#### **Art. 3**

##### **Attività istituzionali**

L'associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione rivolge la propria azione al fine di programmare e gestire iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche e ricreative al fine di sviluppare e qualificare l'utilizzo del tempo libero da parte dei lavoratori secondo principi e valori propri di socialità e di solidarietà in rapporto anche con il tessuto cittadino e territoriale in cui è collocato.

Pone in atto tutte le iniziative volte a favorire le condizioni economiche particolarmente convenienti l'acquisizione da parte dei soci di beni e servizi che possano soddisfare le normali necessità personali e familiari.

Può inoltre gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.

L'associazione nel rispetto della propria autonomia decisionale e gestionale può aderire e partecipare alle iniziative ed alle attività dell'associazionismo democratico e promuovere singolarmente od assieme ad altri circoli aziendali e territoriali, lo sviluppo di iniziative culturali, sportive, turistiche e ricreative in rapporto con le aggregazioni democratiche e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.

L'associazione, ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali nonché, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali, enti culturali, turistici e sportivi, con associazioni assistenziali e di volontariato, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale del tempo libero, pur salvaguardando la propria autonomia.

---

### **TITOLO II**

#### **I SOCI**

#### **Art. 4**

##### **Definizione**

Possono essere soci dell'Associazione tutti i dipendenti, pensionati e loro familiari del Gruppo Hera Bologna e di tutte le società del Gruppo, tutte le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri) maggiorenni, persone giuridiche ed altri enti ancorché non riconosciuti che condividono le finalità dell'Associazione, con l'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dallo stesso.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'assemblea.

Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

#### **Art. 5**

##### **Diritti ed obblighi dei soci**

L'Associazione si ispira a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, avvalendosi delle loro attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali.

In particolare tutti i soci:

- possono essere eletti alle cariche associative
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.

Le associazioni, possono in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 6**

##### **Perdita della qualità di socio**

La perdita della qualità di socio avviene per:

- a) dimissioni volontarie
- b) mancato versamento della quota associativa annuale
- c) morte
- d) indegnità, deliberata dal consiglio direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il socio.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI ECONOMICHE – FINANZIARIE**

#### **Art. 7**

##### **Entità ed amministrazione del patrimonio**

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo, previa delibera di accettazione da parte dell'Assemblea dei soci che determinerà modalità e tempi dell'utilizzo per fini istituzionali.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

#### **Art. 8**

##### **Entrate dell'Associazione**

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) delle quote e contributi degli associati
- b) i legati, le eredità, le donazioni
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie
- d) eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette o differite fra i soci.

#### **Art. 9**

#### **Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci**

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

### **TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei revisori dei conti (se nominato)

#### **CAPO I**

#### **L'Assemblea dei soci**

#### **Art. 11**

#### **Composizione**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il socio può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio non può rappresentare più di un associato.

#### **Art. 12**

#### **Compiti**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove) la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure essere inviata via lettera, via fax, via e-mail, con pubblicazione sul notiziario interno.

#### **L'assemblea ordinaria:**

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo
- b) approva il bilancio preventivo
- c) approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno
- d) procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
- e) ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- g) approva eventuali regolamenti.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e inoltre quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dall'assemblea.

## **CAPO II**

### **Il Consiglio Direttivo**

#### **Art. 13**

#### **Composizione e nomina**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti, fra gli associati, dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla prima assemblea dei soci che potrà riconfermarlo o nominare uno nuovo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio stesso.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

#### **Art. 14**

#### **Compiti**

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

- determina l'importo della quota annuale associativa sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei Soci
- accoglie le domande di ammissione dei nuovi associati
- delibera la perdita della qualità di Associato quando ne accerti la morosità o ne dichiara la indegnità
- predispone il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea
- predispone il bilancio preventivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea
- può delegare al Presidente alcune sue funzioni

- cura l'esecuzione delle delibere assembleari
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

#### **Art. 15**

#### **Convocazione e validità delle sedute**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, oppure via fax o via e-mail almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura di un Segretario all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **CAPO III**

#### **Il Presidente**

#### **Art. 16**

#### **Elezione**

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

#### **Compiti**

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

### **CAPO IV**

#### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **Art. 18**

#### **Composizione e nomina**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea degli associati, che durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge il proprio presidente fra i suoi componenti.

## **Art. 19**

### **Compiti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il controllo sulla gestione avverrà almeno ogni 90 giorni ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei Revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo, subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

## **TITOLO V**

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 20**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ai fini di utilità sociale. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Rinvio a disposizioni vigenti**

#### **Art. 21**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.